



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>246</u>		del <u>14 SET. 2021</u>	
Oggetto: Federazione Italiana Twirling (FITw) - approvazione ai fini sportivi del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.			
Esecuzione:	<input type="text" value="D2"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Conoscenza:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Consegnata il:	_____		

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO lo Statuto del CONI;
- VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Twirling (FITw);

Handwritten mark

Deliberazione n. 246
Riunione del 14 SET. 2021

VISTA la nota Prot. n. 435 del 6 luglio 2021, con la quale il Presidente Federale della FITw, ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Organico della Federazione Italiana Twirling (FITw), deliberato dal Consiglio Federale con provvedimento n. 63 del 5 luglio 2021;

VISTA la nota Prot. n. 497 del 1° settembre 2021, con la quale il Segretario Generale della FITw, ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Organico della Federazione Italiana Twirling (FITw), deliberato dal Presidente Federale con provvedimento n. 7 del 30 agosto 2021, conformemente ai rilievi del CONI del 13 agosto 2021, giusta delega conferita allo stesso dal Consiglio Federale del 5 luglio 2021;

RILEVATO che il testo del suddetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo del Regolamento Organico della Federazione Italiana Twirling, deliberato dal Presidente Federale con provvedimento n. 7 del 30 agosto 2021, conformemente ai rilievi del CONI del 13 agosto 2021, giusta delega conferita allo stesso dal Consiglio Federale del 5 luglio 2021.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

GM

FEDERAZIONE ITALIANA TWIRLING

REGOLAMENTO ORGANICO

Premessa

Il Regolamento Organico (R.O.) detta le norme di attuazione dello Statuto della Federazione Italiana Twirling (F.I.Tw.).

Le norme contenute nel R.O., dettate per eseguire ed applicare le disposizioni statutarie, nonché per disciplinare l'organizzazione della Federazione ed i rapporti tra quest'ultima e le Società ed Associazioni sportive dilettantistiche affiliate (di seguito denominati A.S.D/S.S.D.) ed i rapporti, altresì, con chiunque altro chiamato a svolgere funzioni nell'ambito federale, non hanno potestà alcuna di sostituirsi allo Statuto o di derogare da esso, cui sono sottordinate.

I provvedimenti del C.I.O. del C.O.N.I., della Federazione Mondiale Twirling (W.B.T.F., World Baton Twirling Federation) che abbiano rilevanza per l'ordinamento e l'attività della Federazione, si intendono recepiti dal Consiglio Federale (C.F.), che provvede alle necessarie modifiche delle Carte Federali, da sottoporre all'approvazione ai fini sportivi della Giunta Nazionale del CONI.

*Alessandro Cherubini*

Capitolo I DELLA FEDERAZIONE

Art. 1 - Principi fondamentali

1. La FITw promuove, organizza e disciplina tutte le attività dilettantistiche relative al twirling, riconosciute dalla WBTF.

Art. 2 - Scopo ed attribuzioni

1. La Federazione, per gli scopi di cui all'art. 3 dello Statuto, promuove, propaganda, organizza e disciplina l'attività del twirling attraverso la propria struttura nazionale e territoriale curando, inoltre, i rapporti con Istituzioni Pubbliche o Private, (anche Scuole o Università), con le Federazioni sportive e Discipline Associate e con gli Enti di promozione sportiva che intendono concorrere all'educazione fisica, sportiva e morale di tutti i propri associati, mediante sottoscrizione di convenzioni ad hoc, come previsto dall'art. 7 dello Statuto.

2. Per il suo carattere di ente apartitico, aconfessionale e senza fine di lucro, la Federazione non esercita la propria attività in funzione politica o religiosa e, pertanto, nel rispetto di tale principio, le Società affiliate sono impegnate a non utilizzare le attività federali per iniziative di propaganda politica o religiosa o di discriminazione razziale.

3. La Federazione recepisce ed adotta le misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nell'attività del twirling, in conformità con quanto stabilito dagli organi competenti. (ripetizione dello statuto)

4. La Federazione potrà istituire un Organigramma come struttura organizzativa e funzionale, composta dai componenti del Consiglio Federale, la Direzione Tecnica Federale e i relativi collaboratori ed Equipe Tecniche Regionali, nonché da eventuali commissioni opportunamente create così come al punto successivo.

5. Il Consiglio Federale può istituire delle commissioni pro tempore per i settori di promozione, scuola, formazione, eventi ed ogni altro settore o attività che intende sviluppare. Le suddette commissioni potranno essere costituite sia da Organi federali o territoriali presenti nell'Organigramma Federale, che da esperti scelti al di fuori dei tesserati qualora se ne verifichi la necessità.

Art. 3 - Durata - Sede – Logo

1. La FITw ha durata illimitata. Il suo eventuale scioglimento, come previsto dall'art. 37 dello Statuto, dovrà seguire le disposizioni del Codice civile.

2. Nella Sede Nazionale hanno il proprio ufficio e la rappresentanza ufficiale gli Organi direttivi e tecnici della Federazione.

Su deliberazione del Consiglio Federale, gli uffici di segreteria possono essere ubicati in località diversa dalla Sede Nazionale, se più idonea all'operatività congiunta del Presidente e del Segretario.



3. Il logo della FITw deve comparire in ogni atto ufficiale della federazione. Ogni uso diverso deve essere autorizzato espressamente dagli Organi Federali.

Art. 4 - Proventi, patrimonio, bilancio, esercizio finanziario e gestione amministrativa

1. La Federazione provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con i contributi ed i proventi di cui all'art. 4, comma 1 dello Statuto.

2. L'acquisizione di beni mobili ed immobili al patrimonio federale avviene con deliberazione del CF che autorizza il Presidente della Federazione a compiere le necessarie procedure.

3. Tutti i beni oggetto del Patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato periodicamente dalla Segreteria federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

4. La Federazione si dota di un Regolamento Amministrativo così come previsto nelle Disposizioni e Direttive CONI.

Capitolo II DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE

Art. 5 - Soggetti della Federazione

1. Sono soggetti della FITw le Associazioni e Società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate, di seguito indicate A.S.D./S.S.D.

Prima Affiliazione

2. La A.S.D./S.S.D. che in Italia intenda svolgere, ad ogni livello, l'attività del twirling inquadrata secondo gli artt. 1 e 3 dello Statuto, deve essere affiliata alla FITw.

3. La domanda di prima affiliazione, redatta sull'apposito modulo federale e sottoscritta dal legale rappresentante, può essere inoltrata in qualsiasi periodo dell'anno dalla Società, al C.R. o D.R. di appartenenza, che successivamente la trasmette al Consiglio federale entro 30 giorni; se il C.R. o D.R. non sono costituiti, la Società dovrà inoltrare la domanda direttamente alla F.I.Tw.

4. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dall'art. 5 comma 7 dello Statuto Federale ed ogni altra ulteriore documentazione elencata nella sezione affiliazione e tesseramento del Sito Federale.

5. Il C.F., valutata la conformità dei documenti presentati e acquisito il parere dell'organo territoriale, procede all'affiliazione della A.S.D. /S.S.D. richiedente a far data dalla delibera del C.F. stesso, previo versamento di ogni quota prevista da parte della nuova A.S.D. /S.S.D.

Modificazioni

6. Ogni modifica allo statuto e la predisposizione di eventuali regolamenti interni o di attuazione dello stesso statuto deliberati in sede assembleare dalla A.S.D./S.S.D. devono essere comunicati alla Federazione ed al Comitato o Delegato regionale di appartenenza trasmettendo copia autenticata del verbale dell'Assemblea societaria entro trenta giorni (30 gg.) dall'evento.

Entro tale termine deve pure essere comunicata alla Federazione ed al Comitato o Delegato regionale di appartenenza ogni variazione relativa ai componenti il Consiglio direttivo societario. Anche in questo caso dovrà essere allegata copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto alle elezioni.

L'eventuale cambio di denominazione deve avvenire inviando alla Federazione ed all'Organo territoriale competente copia autenticata del verbale dell'Assemblea societaria. E' vietato l'utilizzo di denominazione diversa da quella depositata agli atti federali pena il deferimento agli Organi di giustizia federale.

La nuova denominazione, per avere efficacia, deve essere esplicitamente autorizzata dalla Federazione.



Rinnovo affiliazione

7. La domanda di rinnovo dell'affiliazione, redatta sull'apposito modulo federale, deve essere inoltrata alla Federazione ed, in copia, al Comitato o Delegato regionale di appartenenza, entro il 30 settembre di ogni anno.

La domanda deve essere corredata dell'attestazione del versamento della quota di riaffiliazione, annualmente deliberata dal CF. ed ogni altra quota e documentazione previste.

8. La A.S.D. /S.S.D. che non osservi quanto previsto dal comma precedente si colloca automaticamente in posizione di "morosità". Durante questo periodo la A.S.D. /S.S.D. non può svolgere attività federale e perde il diritto di partecipare alle Assemblee ed il conseguente diritto di voto.

9. La A.S.D. /S.S.D. dichiarata morosa che si riaffilia dal 1° ottobre al 31 agosto dovrà pagare una quota di riaffiliazione maggiorata del 50%. La A.S.D./S.S.D. che trascorso il periodo di morosità non si riaffilia sarà dichiarata decaduta dai ranghi federali.

La A.S.D./S.S.D., che per cause di forza maggiore, da documentarsi, richieda di sospendere la propria attività, è collocata dal C.F. in aspettativa per il periodo massimo di un anno sportivo.

La A.S.D./S.S.D. conserva la posizione esistente al momento del riconoscimento dell'aspettativa e durante tale periodo non ha il diritto di voto e non può svolgere attività federale.

Ogni successiva richiesta di ammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.

Modifica status giuridico

10. La modifica dello status di persona giuridica privata è sottoposta alla vigente legislazione in materia. In tale ipotesi l'affiliato cessa di appartenere alla Federazione per estinzione.

Art. 6 - Cessazione di appartenenza della Società alla Federazione

1. La A.S.D. /S.S.D. cessa di far parte della Federazione per i motivi previsti dall'art. 9 dello Statuto.

2. La A.S.D. /S.S.D. che non provveda al rinnovo dell'affiliazione annuale nei termini e con le modalità previste dall'art. 5, commi 10 e 11, viene cancellata d'ufficio dall'Albo delle A.S.D./S.S.D. affiliate.

3. In caso di mancata attività sportiva protrattasi per due anni consecutivi, la A.S.D./S.S.D. cessa di far parte della F.I.Tw.

4. La deliberazione per la revoca dell'affiliazione da parte del CF deve essere notificata alla A.S.D./S.S.D. interessata e inviata per conoscenza al Presidente o Delegato regionale di appartenenza e al Presidente o Delegato provinciale competente, entro trenta giorni (30 gg.) dalla data di assunzione della deliberazione stessa.



Radiazione

5. Il provvedimento di irrogazione della sanzione della radiazione è comminato alla A.S.D. /S.S.D. come previsto dal Regolamento di giustizia e disciplina. La A.S.D. /S.S.D. cancellata dall'albo federale, per non incorrere in eventuali azioni giudiziarie a suo carico, pena l'inibizione per i dirigenti in carica all'atto del procedimento stesso di far parte della Federazione anche attraverso altri sodalizi ad essa affiliati, deve:

- a) restituire alla FITw, entro trenta giorni (30 gg.) dalla notifica, i beni di proprietà federale alla medesima affidati;
- b) cessare immediatamente di utilizzare, per qualunque motivo, simboli, scritte, fregi o contrassegni federali.

La cessazione di appartenenza alla Federazione decorre dalla data di comunicazione della decisione del competente organo di giustizia, comunicazione che avviene nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di giustizia.

6. Il Segretario generale della Federazione provvede a dare notizia della deliberazione di radiazione alle A.S.D./S.S.D., agli Organi nazionali e territoriali della Federazione e del CONI e alle altre Federazioni sportive nazionali.

7. La A.S.D./S.S.D. che cessi di appartenere alla Federazione per radiazione non può inoltrare una nuova domanda di affiliazione.

Art. 7 - Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza sociale nei confronti della FITw spetta al Presidente o a coloro ai quali un tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti sociali, ritualmente depositati presso la FITw, e sempre che i medesimi risultino regolarmente tesserati come dirigenti, per l'anno in corso, alla Federazione stessa.

In particolare, i rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente capoverso, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo statuto sociale, di tutte le attestazioni e dati sottoscritti nei moduli affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

Art.8 - Sede sociale

1. La sede sociale risultante dai moduli di affiliazione o riaffiliazione è la sola valida a tutti gli effetti nei confronti della FITw.

2. Gli atti ufficiali della FITw per i quali non siano previste forme particolari di notificazione s'intendono conosciuti dalle A.S.D./S.S.D. con la trasmissione degli stessi presso la sede sociale indicata nei moduli di cui al primo comma, sempre che non siano intervenute nel frattempo variazioni statutarie riguardanti la sede sociale, debitamente segnalate alla FITw per i provvedimenti di competenza.

3. Le A.S.D./S.S.D. possono, comunque, richiedere che gli atti ufficiali di cui al precedente comma siano trasmessi presso altro recapito diverso da quello della sede sociale, purché alla richiesta, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della A.S.D./S.S.D., sia allegato l'atto formale di assunzione della decisione.

Art. 9 - Fusioni

1. Le fusioni tra due o più A.S.D. /S.S.D. debbono essere proposte per l'approvazione ai fini sportivi, al CF improrogabilmente entro la data stabilita per la riaffiliazione salvo espressa deroga del C.F. per cause particolari ed eccezionali. Alla domanda devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle assemblee delle A.S.D./S.S.D. che hanno deliberato la fusione, lo statuto e l'atto costitutivo della A.S.D./S.S.D. che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tale ipotesi l'atto costitutivo e lo statuto restano quelli della A.S.D. /S.S.D. incorporante. Le fusioni tra due o più A.S.D./S.S.D. possono avvenire soltanto tra A.S.D./S.S.D. residenti nella stessa provincia, Il termine di scadenza per la riaffiliazione è stabilito al 30 settembre.
2. In caso di fusione, la A.S.D./S.S.D. mantiene i voti plurimi più alti conseguiti da una delle due A.S.D./S.S.D.
3. In caso di incorporazione restano solo i voti della A.S.D./S.S.D. incorporante.
4. Gli atleti tesserati con le A.S.D./S.S.D. interessate alla fusione rimangono tesserati alla nuova A.S.D./S.S.D., per la parte residua del vincolo.
5. Agli atleti, compete il diritto di recesso da esercitarsi entro trenta giorni (30 gg.) dall'assemblea che ha deliberato la fusione, mediante lettera raccomandata A/R da inviare, tramite il CR o DR di appartenenza, alla FITw ed alla nuova A.S.D./S.S.D. nata dalla fusione o alla Società incorporante.
6. Il recesso consente il passaggio immediato ad altra A.S.D./S.S.D., la A.S.D./S.S.D. dalla quale l'atleta è receduto conserva il punteggio eventualmente acquisito dallo stesso sino al giorno della comunicazione del recesso.

Art. 10 - Doveri e diritti delle A.S.D. /S.S.D.

1. In ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 5 e 6 dello Statuto, le A.S.D./S.S.D. devono osservare tutte le norme, deliberazioni e decisioni federali ed in particolare:
 - a) provvedere affinché il tesseramento dei loro dirigenti, atleti, tecnici sportivi e medici sociali sia in regola con le norme federali;
 - b) assicurare piena collaborazione ai dirigenti, Organi e Commissioni federali nell'espletamento delle loro funzioni;
 - c) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla FITw per qualsiasi causa;
 - d) provvedere affinché tutti i propri tesserati si impegnino alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto, dei regolamenti emanati dalla FITw e di quelli della WBTF e del CONI.
2. Competono alle A.S.D. /S.S.D. i seguenti diritti:
 - a) partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari federali;
 - b) partecipare alle varie manifestazioni agonistiche e a tutta l'attività svolta dalla Federazione, in base ai regolamenti specifici, nonché all'attività internazionale secondo le apposite disposizioni federali;
 - c) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi dalla FITw.
 - d) fruire di tutto quanto è previsto dalle norme statutarie.

Capitolo III DEI TESSERATI

Art. 11 - Tesseramento

1. La tessera è l'unico documento comprovante l'appartenenza alla Federazione italiana Twirling ed impegna il tesserato per le sole attività federali. Deve essere rinnovata annualmente entro il 30 settembre con le formalità previste dal CF e comunicate prima dell'inizio della stagione sportiva.

2. Ogni soggetto può essere titolare di una sola tessera, salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 9 dello Statuto.

Per la candidatura a cariche federali elettive, vale quanto previsto dallo Statuto Federale.

All'insediamento degli eletti verrà loro rilasciata apposita tessera valida per il mandato.

Sono esclusi dall'obbligo di tesseramento i candidati alla carica di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.

Qualora la tessera venisse smarrita o distrutta, l'intestatario può richiederne il duplicato versando i diritti di segreteria stabiliti dal CF.

All'atto del primo tesseramento l'interessato deve esibire, a richiesta, un documento anagrafico legale di riconoscimento e depositare agli atti della A.S.D./S.S.D. la documentazione relativa al tesseramento.

E' fatto obbligo alla A.S.D. /S.S.D. richiedente il tesseramento di depositare agli atti societari copia dei documenti originali.

3. La Federazione, per lo svolgimento delle proprie attività tecniche, organizzative e di promozione rilascia tessere per le seguenti categorie e qualifiche:

- atleta;
- tecnico;
- giudice, ufficiale di gara;
- dirigente, socio, medico societario;
- dirigente federale;
- d'onore;
- di benemerenzza.

Tutte le suddette qualifiche, tranne quelle di giudice e ufficiale di gara, sono tesserate tramite l'A.S.D. /S.S.D. di appartenenza. E' fatto divieto di tesseramento a più di una A.S.D. /S.S.D., salvo quanto previsto dall'art.8 comma 9 dello Statuto.

Tesseramento atleta agonista

4. L'atleta, per poter svolgere attività federale ad ogni livello deve essere tesserato per l'anno sportivo in corso.

L'età minima richiesta per essere tesserati come atleti agonisti è di 8 anni compiuti entro il 31 dicembre.

Ciascuna delle categorie agonistiche basa la propria attività in relazione alla normativa federale ed ai rispettivi regolamenti tecnici.

Il CF potrà modificare le fasce di età in attuazione di eventuali nuove normative emanate dagli organismi internazionali che dovranno essere sottoposte all'approvazione ai fini sportivi del C.O.N.I..

Trasferimento

5. Il periodo di vincolo di un atleta agonista tesserato è di 2 anni indipendentemente dalla partecipazione o meno all'attività federale.

Entro la scadenza del periodo di vincolo come sopra indicato, l'atleta ha facoltà di confermare il tesseramento presso la Società di appartenenza o di tesserarsi con altra Società (trasferimento).

In ogni caso, la conferma di tesseramento può essere tacita, mentre per il trasferimento la Società di appartenenza deve ricevere comunicazione scritta prima della data di scadenza da parte dell'atleta o dell'esercente la patria potestà.

Svincolo

6. L'atleta può richiedere il trasferimento ad altra A.S.D./S.S.D. in momento diverso dalla naturale scadenza del vincolo se in possesso di nulla osta (svincolo) al trasferimento stesso rilasciato dalla A.S.D./S.S.D. di appartenenza.

La richiesta di svincolo deve pervenire, tramite raccomandata o pec alla A.S.D./S.S.D. di appartenenza, nell'arco di tempo compreso dal 1° aprile al 31 agosto, a firma dell'atleta o dell'esercente la patria potestà in caso di minore.

La A.S.D./S.S.D. di appartenenza è tenuta a dare riscontro ai richiedenti entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di nulla osta. In caso di mancato riscontro da parte dell'A.S.D./S.S.D. di appartenenza lo svincolo sarà accettato d'ufficio senza la necessità del pagamento del premio di preparazione.

I richiedenti, entro 7 giorni dalla ricezione del nulla osta dalla A.S.D./S.S.D. di appartenenza, dovranno trasmettere, tramite raccomandata o pec, la documentazione completa alla FITw e per conoscenza al C.R. o D.R. di appartenenza.

La A.S.D./S.S.D. che acquisisce l'atleta dovrà versare alla A.S.D./S.S.D. di provenienza un "premio di preparazione" pari a:

- 2000,00 € per atleti che nei due anni precedenti abbiamo fatto parte della Squadra Nazionale e/o Team Italia;
- 1000,00 € per atleti serie A
- 500,00 € per atleti serie B
- 300,00 € per atleti serie C

La A.S.D./S.S.D. di provenienza è comunque libera di concedere gratuitamente il nulla-osta al trasferimento.

L'A.S.D./S.S.D. di appartenenza ha facoltà di non concedere il nulla osta anche a fronte della disponibilità al versamento dell'indennità di preparazione.

La A.S.D./S.S.D. di origine conserva il punteggio acquisito dall'atleta sino al momento dell'effettivo trasferimento.

7. L'atleta o l'esercente la patria potestà:

- può richiedere alla A.S.D./S.S.D. di appartenenza il trasferimento senza necessità di nulla-osta:

*Alessandro Cherubini*

- a) presentando il certificato di stato di famiglia comprovante che il nucleo familiare dell'atleta ha cambiato residenza rispetto a quella indicata al momento del tesseramento e sottoscrivendo le dimissioni di appartenenza alla A.S.D./S.S.D. stessa.
- b) presentando idoneo documento comprovante l'assegnazione a sede diversa da quella di residenza per servizio civile o servizio militare;
 - è autorizzato implicitamente allo svincolo quando la A.S.D./S.S.D. di appartenenza non ha rinnovato e/o regolarizzato economicamente nei termini previsti il tesseramento;
 - è libero di trasferirsi, in qualsiasi periodo dell'anno, ad altra A.S.D./S.S.D. quando quella di appartenenza cessa l'affiliazione alla FITw per i motivi di cui all'art. 9 dello Statuto. In tal caso l'atleta deve presentare domanda alla FITw, la quale, accertata la ricorrenza del caso, concede d'ufficio il trasferimento;
 - è libero di trasferirsi ad altra A.S.D./S.S.D., in qualsiasi periodo dell'anno, quando quella di appartenenza partecipa ad una fusione. In tal caso si applicano le norme dell'art. 9 commi 4-5-6 del presente Regolamento.

Tesseramento Settore Propaganda

8. L'atleta che svolge attività nell'ambito del Settore Propaganda è inquadrato in diversi gruppi di età come previsto dai regolamenti tecnici federali. L'età minima per il tesseramento nel settore propaganda è di 3 anni compiuti entro il 31/12.

Per quanto concerne il trasferimento e lo svincolo, vale quanto previsto agli art.5 e 6 del presente regolamento.

In caso di svincolo, la A.S.D./S.S.D. che acquisisce l'atleta dovrà versare alla A.S.D./S.S.D. di provenienza un "premio di preparazione" pari a € 50 se l'atleta è stato tesserato presso la A.S.D./S.S.D. per almeno 3 anni consecutivi.

Stranieri

9. La A.S.D./S.S.D. può richiedere il tesseramento di atleta straniero, purché presenti la documentazione comprovante che l'interessato è in regola con le leggi, le norme e le disposizioni in vigore, nonché munito di nulla-osta della Federazione sportiva d'origine, se già tesserato. Il tesseramento consente di partecipare alle attività sportive federali di squadra.

Il tesseramento dell'atleta straniero avverrà con le stesse modalità previste per l'atleta italiano, adempiendo a tutte le disposizioni di legge e nel rispetto delle norme e dei limiti stabiliti dal CONI.

Tutela sanitaria

10. L'atleta è obbligatoriamente tenuto a sottoporsi a visita medica al fine di accertare l'idoneità all'attività agonistica o amatoriale in ossequio alla vigente legislazione nazionale e regionale.

L'accertamento dell'idoneità deve avvenire in occasione del primo tesseramento e deve essere ripetuto ogni anno.

Nel caso di idoneità per attività non agonistica il certificato dovrà essere conservato, per almeno due anni, a cura della A.S.D./S.S.D. di appartenenza, mentre il certificato di idoneità per l'attività agonistica dovrà essere conservato, dalla stessa A.S.D./S.S.D., per almeno 5 (cinque) anni.

fm

La responsabilità per l'inosservanza delle norme sanitarie o la partecipazione all'attività federale dell'atleta dichiarato non idoneo, anche se temporaneamente, ricade sull'atleta stesso, in caso di minori sul genitore esercente la potestà, e sul Presidente della A.S.D./S.S.D. per la quale è tesserato.

Tesseramento tecnico

11. Il tecnico per poter esercitare la propria mansione in una delle attività previste dall'art. 1 dello Statuto federale, deve essere tesserato per l'anno sportivo in corso.

Con il tesseramento il tecnico è vincolato e può rappresentare solo la A.S.D./S.S.D. per cui è tesserato.

Il tecnico tesserato presso una A.S.D./S.S.D. può collaborare con altre A.S.D./S.S.D. previa autorizzazione del Presidente societario su apposito documento (modulo tesseramento).

Se non viene disdetto tramite comunicazione scritta entro il termine dell'anno sportivo, il vincolo si rinnova automaticamente. Il tecnico è comunque reso libero dal vincolo sociale in qualunque periodo dell'anno, nei casi in cui la A.S.D./S.S.D. di appartenenza:

- a) non rinnovi e/o regolarizzi nei termini previsti il suo tesseramento;
- b) cessi di appartenere alla FITw per i motivi di cui all'art. 9 dello Statuto.
- c) conceda il nulla-osta di trasferimento.

La A.S.D./S.S.D. e/o il tecnico tesserato che contravvengano alla prescritta normativa o che non rispettano il codice etico di comportamento sono passibili di deferimento agli Organi disciplinari federali.

Il tecnico per poter esercitare la propria attività all'estero deve ottenere espressa autorizzazione dalla Federazione, inoltrando richiesta scritta vistata dal Presidente della A.S.D./S.S.D. di appartenenza.

Tesseramento tecnico straniero

12. Una A.S.D./S.S.D. può richiedere il tesseramento di un tecnico straniero purché presenti documentazione comprovante che l'interessato è in regola con le leggi in vigore. La tessera può essere rinnovata annualmente, sempre con la presentazione della documentazione comprovante di essere in regola con le leggi vigenti.

Tesseramento giudice - ufficiale di gara

13. Il giudice / ufficiale di gara, per poter adempiere al proprio mandato, deve essere tesserato presso la FITw.

Il tesseramento decorre dall'iscrizione all'albo ed è rinnovato automaticamente di anno in anno, con la qualifica acquisita a norma del "Regolamento di giuria".

L'eventuale rinuncia al mandato può essere inoltrata dall'interessato in qualsiasi periodo dell'anno, dando contestualmente comunicazione al Comitato o Delegato regionale di giurisdizione ed alla Federazione.

Tesseramento dirigente

14. Il tesseramento di tutto il Consiglio direttivo dell'A.S.D./S.S.D. è obbligatorio.

Il Consiglio Direttivo deve essere formato almeno dal Presidente, Vice Presidente e un consigliere.

I Presidenti, Segretari e Consiglieri di A.S.D./S.S.D. neo eletti o appartenenti a A.S.D./S.S.D.



affiliate per la prima volta hanno l'obbligo di tesserarsi entro dieci giorni (10 gg.) dalla data di comunicazione di nuova affiliazione. Il tesseramento dei neo eletti ha validità per l'anno sportivo nel quale è stato effettuato il tesseramento a prescindere dalla data di richiesta.

Tesseramento benemerito

15. Le tessere diversificate, d'onore e di benemerita, conferite a norma di Statuto, hanno validità permanente.

Art. 12 - Cessazione di appartenenza del tesserato alla Federazione

1. Con la cessazione del tesseramento per i motivi di cui all'art. 10 dello Statuto, all'interessato è vietato esibire o utilizzare la tessera anche al di fuori dell'ambito della Federazione o, per motivi diversi, dimostrare di appartenere alla Federazione a decorrere dalla data di comunicazione delle dimissioni, di scadenza della validità della tessera (in caso di mancato rinnovo del tesseramento), di notifica della deliberazione della radiazione dalla FITw, di perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento o di cessazione della A.S.D./S.S.D. di appartenenza.

2. E' fatto altresì obbligo per il tesserato, entro trenta giorni dalla data di cessazione di appartenenza alla Federazione per uno dei motivi suddetti, di riconsegnare al Presidente o al Delegato regionale di appartenenza o alla FITw eventuali beni di proprietà della FITw o dei suoi Organi periferici, dei quali sia a qualunque titolo in possesso.

3. Il provvedimento di irrogazione della sanzione di radiazione è comminato al tesserato con la procedura prevista dal Regolamento di giustizia e disciplina, dove sono indicate anche modalità e termini della notifica del provvedimento stesso.

4. Il Segretario generale della FITw provvede a dare notizia della deliberazione di radiazione del tesserato alle A.S.D./S.S.D. agli Organi nazionali e territoriali della FITw e del CONI ed alle altre Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate.

5. Il tesserato che non rinnovi il proprio tesseramento alla FITw nei termini prescritti, cessa di appartenere alla FITw stessa.
In tal caso la cessazione è automatica e può essere rilevata in qualunque momento dagli atti federali da chiunque ne abbia interesse.

Capitolo IV DEGLI ORGANI

Art. 13 - Organi nazionali e territoriali

1. Gli Organi attraverso i quali la FITw realizza le proprie finalità istituzionali sono quelli indicati dallo Statuto.

2. Ogni Organo collegiale nazionale può stabilire norme regolamentari per il proprio funzionamento.

3. La durata delle cariche federali, corrisponde al quadriennio olimpico.
Qualora, per qualsiasi motivo, i Giochi Olimpici non dovessero aver luogo le cariche decadono alla scadenza del mandato quadriennale, comunque non oltre il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sarebbero dovuti tenere i giochi.

4. Sono cariche federali, nazionali e territoriali, cui si accede per elezione o per nomina, quelle previste dagli artt. 11 e 24 dello Statuto.
Sono incarichi federali, nazionali e territoriali, quelli cui si accede per nomina da parte del Consiglio Federale.

Art. 14 - Assemblea nazionale ordinaria

1. L'Assemblea nazionale ordinaria, come prescritto dalle norme statutarie, esamina gli argomenti posti all'ordine del giorno e le mozioni eventualmente presentate da uno o più componenti l'Assemblea, e delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati, come disposto all'art. 12 c. 14 dello Statuto.

2. Ogni deliberazione dell'Assemblea è vincolante per:
a) le A.S.D./S.S.D.;
b) i tesserati;
c) gli Organi nazionali e territoriali della FITw.

3. La A.S.D./S.S.D. che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 3, dello Statuto e che sia in regola con le norme di riaffiliazione è ammessa all'Assemblea nazionale con diritto di voto.

4. Alla A.S.D./S.S.D. che abbia svolto attività agonistica federale compete un numero di voti determinati ai sensi dell'art. 12 comma 3 dello Statuto.

5. Ai fini dell'attribuzione dei voti valgono le seguenti precisazioni:
a) ai sensi dell'art. 12, comma 3 e 4 dello Statuto per il riconoscimento del diritto di voto, la A.S.D./S.S.D. affiliata deve aver svolto effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali;

6. Ogni avente diritto a voto che intenda avanzare richiesta di inserimento di uno o più argomenti nell'O.d.G. dell'Assemblea deve depositare tale richiesta, a pena di inammissibilità, presso la Segreteria generale della FITw o ivi farla pervenire mediante lettera raccomandata o pec con ricevuta di ritorno almeno 20 gg. (venti giorni) prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

La richiesta deve essere accompagnata da una relazione illustrativa per ogni argomento di cui si richiede la trattazione.

Il Consiglio Federale deciderà l'inserimento o meno di detti argomenti. Qualora le richieste siano state accolte, la Segreteria invierà l'O.d.g. aggiunto.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese con la presenza di almeno la metà di tutti gli aventi diritto a voto.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea si intende regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno il 30% di tutte le A.S.D./S.S.D., presenti o delegate, aventi diritto di voto, prescindendo da atleti e tecnici.

7. Ciascuna A.S.D./S.S.D. affiliata con diritto di voto è rappresentata nella Assemblea Nazionale secondo le modalità previste dall'art. 12 comma 5 dello Statuto.

Ciascuna A.S.D./S.S.D. affiliata con diritto di voto deve presentare alla Verifica Poteri il nominativo del Presidente e dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici.

E' data facoltà al Presidente della A.S.D./S.S.D. di farsi sostituire da altro dirigente, il cui nominativo figuri nell'elenco del Consiglio direttivo societario in carica e come tale tesserato alla FITw per l'anno sportivo in corso.

8. In ogni caso la rappresentanza deve risultare da delega scritta, timbrata e firmata del Presidente della A.S.D./S.S.D., nella quale dovranno essere indicati il nome, cognome e qualifica sociale del delegato regolarmente tesserato alla FITw come dirigente per l'anno in corso.

9. Ad eguali criteri e procedure si dovrà avere riguardo qualora la delega si riferisca ad Affiliati diversi.

10. Ogni Presidente o suo delegato può rappresentare per delega non più di un'altra A.S.D./S.S.D. se all'Assemblea avranno diritto a partecipare fino a 200 Associazioni e Società votanti. La delega deve essere conferita per iscritto e contenere il nome del rappresentante.

11. I rappresentanti dei tecnici e degli atleti non possono delegare. Qualora il rappresentante titolare non possa partecipare all'Assemblea, la A.S.D./S.S.D. verrà rappresentata dai relativi supplenti.

12. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che sono stati esclusi anche solo parzialmente, nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, alla Corte Federale di appello, secondo modalità e procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

La Corte federale d'Appello si deve pronunciare entro 5 giorni dal ricevimento.

13. Le persone della Federazione che hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con la sola facoltà di parola, sono quelle indicate dall'ad. 12, comma 2 dello Statuto.

14. La Commissione Verifica Poteri in occasione della Assemblea è composta da almeno tre soggetti non candidati ad uno degli Organi statutari elettivi, nominati dal CF dopo la chiusura delle candidature.

La Commissione Verifica Poteri, Organo permanente dell'Assemblea, controlla l'identità dei rappresentanti delle A.S.D./S.S.D. presenti di persona o per delega, accerta la validità delle deleghe; registra nel verbale la presenza delle A.S.D./S.S.D. aventi diritto al voto.

Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza di una A.S.D./S.S.D. in Assemblea, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dall'intestatario della delega, con la dichiarazione espressa di volere proporre ricorso all'Assemblea. Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale conclusivo da quale debbono risultare:

- a) il numero degli aventi diritto al voto presenti e rappresentati ed il numero dei voti complessivamente esprimibili;
- b) il numero dei ricorsi presentati ai sensi del terzo comma del presente articolo.

15. Il Presidente della Federazione, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 9 dello Statuto, apre ufficialmente l'Assemblea, e informa la stessa, su indicazione della Commissione verifica poteri, sul numero degli aventi diritto di voto, presenti e rappresentati, ed il numero dei voti complessivamente esprimibili.

Successivamente invita l'Assemblea ad eleggere il proprio Presidente, un Vicepresidente e la Commissione di Scrutinio composta da almeno tre scrutatori, i quali non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive. Essi assumono tutti i poteri assembleari fino al termine dei lavori.

Invita quindi gli aventi diritto al voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi del comma precedente. La relativa votazione avviene per appello nominale, esclusi i ricorrenti.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte d'ufficio dal Segretario generale della FITw o da un suo incaricato.

16. Il Presidente dell'Assemblea:

- dà inizio ai lavori e procede alla sospensione ed alla chiusura della seduta;
- pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno;
- concede la parola a chiunque degli aventi diritto di intervento ne abbia fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione;
- regola il dibattito, ove lo stesso sia previsto;
- informa delle comunicazioni a lui pervenute o presentate;
- sovrintende alle funzioni attribuite al Segretario dell'Assemblea;
- precisa e formula le questioni da porsi ai voti;
- comunica all'Assemblea l'esito delle votazioni;
- proclama gli eletti, in caso di elezioni;
- controlla la rispondenza della stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

17. Il Segretario dell'Assemblea:

- redige il processo verbale della riunione assembleare, firmandolo e sottoponendolo alla firma del Presidente dell'Assemblea;
- dà lettura dei documenti di lavoro fatti pervenire o presentati all'Assemblea e li conserva agli atti;
- cura la raccolta dei processi verbali delle riunioni delle Assemblee;
- cura la pubblicazione sul sito ufficiale della FITw di una breve sintesi dei lavori assembleari e del processo verbale prima della successiva Assemblea.

18. Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dalla Commissione di scrutinio, è redatto, entro 20 giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Generale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CONI. Ciascun partecipante avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di Società hanno facoltà di prendere visione di copia del verbale.

19. L'avviso di convocazione dell'Assemblea di cui all'art. 12, comma 8, dello Statuto e l'elenco delle Società ammesse a partecipare all'Assemblea, con l'indicazione del numero dei voti a ciascuna attribuiti, devono essere inviati agli aventi diritto almeno sessanta giorni (60 gg.) prima della data della riunione assembleare.

Art. 15 - Votazioni nelle Assemblee nazionali e territoriali

1. Le votazioni nell'assemblea ordinaria e nelle assemblee straordinarie sono per alzata di mano e controprova, appello nominale e scrutinio segreto se richiesto da almeno il 20% dei voti presenti in assemblea.

2. La votazione per appello nominale si ha quando la relativa richiesta è approvata da almeno il 20% degli aventi diritto di voto presenti.

Art. 16 - Assemblea nazionale straordinaria

1. Per l'Assemblea nazionale straordinaria valgono le stesse norme di cui all'art. 14, del presente Regolamento, ove compatibili.

2. Il CF è tenuto a convocare, con atto formale del Presidente, l'Assemblea nazionale straordinaria nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, dello Statuto.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata dalla metà più uno delle Associazioni e Società aventi diritto di voto, che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale o a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti del CF, o della metà più uno degli Atleti o dei Tecnici maggiorenti societari aventi diritto di voto nelle assemblee di categoria.

3. Le condizioni si intendono realizzate non appena sarà pervenuta la raccomandata o pec che determinerà il numero previsto per la richiesta di convocazione di cui all'art. 13, comma 1, dello Statuto.

Il termine massimo per la validità della richiesta dell'Assemblea nazionale straordinaria, da parte degli aventi diritto a voto, è di trenta giorni (30 gg.) a decorrere dalla data di spedizione della prima raccomandata o pec.

4. Nel caso si ravvisi l'opportunità di abbinare l'Assemblea nazionale straordinaria a quella ordinaria già indetta, il CF può decidere di anticipare l'Assemblea nazionale ordinaria nel rispetto dei termini previsti dalle norme statutarie.

Art. 17 - Il Presidente della Federazione

1. I provvedimenti adottati dal Presidente per adire le vie legali nell'interesse e per conto della Federazione devono essere autorizzati o ratificati dal CF.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto, nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente o chi ne fa le veci:
 - convoca, ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento, le Assemblee nazionali, ordinaria e straordinaria, il CF, i gruppi di studio e di lavoro e le commissioni da lui presiedute;
 - fissa l'ordine del giorno delle riunioni di tali organismi;
 - vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dai vari Organi federali;
 - firma tutti gli atti amministrativi;
 - controlla la conservazione del patrimonio federale;
3. La ratifica, da parte del CF, dei provvedimenti adottati, in casi di estrema urgenza, dal Presidente deve avvenire alla prima riunione utile e comunque entro sessanta giorni (60 gg.) dalla data in cui i provvedimenti stessi sono stati adottati.

Se entro tale termine i provvedimenti non sono stati ratificati, essi perdono di efficacia dal giorno della loro adozione.

In tal caso il CF deve regolare con propria deliberazione le materie oggetto dei provvedimenti non ratificati.

4. Il Presidente dovrà consegnare entro trenta giorni (30 gg.) dalla cessazione della carica a chi lo sostituisce documenti o beni federali in suo possesso.

Candidatura

5. La presentazione di ogni singola candidatura, obbligatoria, per l'elezione del Presidente della Federazione può essere accompagnata da un proprio programma illustrativo.

Le candidature alle cariche federali elettive devono essere depositate o fatte pervenire presso la Segreteria Generale a mezzo raccomandata a mano o A/R o a mezzo PEC entro le ore 12 del quarantesimo giorno precedente quello di svolgimento dell'assemblea.

Ogni candidatura, dopo essere stata protocollata, viene progressivamente numerata dal Segretario generale della Federazione o da persona da lui delegata, secondo l'ordine di consegna o di arrivo.

6. Ciascun candidato alla carica di Presidente deve indicare: il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica, la dichiarazione di essere tesserato alla FITw o esserlo stato per almeno due anni, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 24 e 25 dello Statuto e dall'art. 23 del R.O., ed apporre in calce la firma.

7. Nel caso in cui non venga utilizzato il voto elettronico, per la elezione del Presidente il voto si esprime tracciando sulla scheda un segno nel quadratino posto a fianco del nominativo del candidato prescelto. Qualunque altra forma di espressione di voto è nulla.

8. Qualora entro i termini statutari non sia stata presentata alcuna candidatura per l'elezione del Presidente della Federazione l'Assemblea non può aver luogo. In tal caso il Presidente in carica deve darne immediata comunicazione al CONI e convocare il CF entro



il venticinquesimo giorno precedente quello previsto per lo svolgimento dell'Assemblea nazionale, per le conseguenti decisioni.

9. Le comunicazioni di delega, di designazione, di nomina di persone ad incarichi federali, di costituzione di commissioni e di quanto altro previsto in materia dalle norme statutarie, sono effettuate dal Presidente della Federazione.

Art. 18 - Il Consiglio Federale

1. Il C.F. è composto dal Presidente della FITw che lo presiede, e da dieci consiglieri di cui all'art. 15, comma 2 dello Statuto.

Il C.F. è l'organo di indirizzo e di controllo dell'attività, organizzativa, tecnica e gestionale, che, unitamente al Presidente, svolge il proprio mandato in forma collegiale, nel rispetto di ogni singola manifestazione di volontà dei propri componenti, nell'esclusivo interesse della FITw e degli associati.

Ad esso sono riservati tutti i poteri, esclusi quelli espressamente rimessi dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea nazionale, del Presidente o degli altri Organi federali.

2. Il C.F. esercita tali poteri emanando regolamenti, deliberazioni, ordinanze ed ogni altro atto che si renda necessario nella gestione della Federazione.

3. Ogni atto del C.F. è emanato dal Presidente e controfirmato dal Segretario generale della Federazione, il quale lo trascrive in apposito registro, ed ha valore vincolante. E' ammessa la pubblicazione degli atti, in sintesi, sul sito federale.

4. Ogni componente il Consiglio ha facoltà di far inserire argomenti all'ordine del giorno del C.F., purché la richiesta scritta pervenga al Presidente almeno 10 giorni prima della convocazione del C.F. stesso.

Candidatura

5. La presentazione di candidature per la elezione dei Consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati, tecnici ed atleti di cui all'art. 15, comma 2 dello Statuto è obbligatoria.

6. Per concorrere alla elezione per i sette componenti scelti tra i tesserati in rappresentanza delle A.S.D./S.S.D. affiliate, occorre:

- possedere i requisiti generali di cui all'art. 24 dello Statuto e non essere incorso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità o incompatibilità di cui all'art. 25 dello Statuto;
- Le candidature alle cariche federali elettive devono essere depositate o fatte pervenire presso la Segreteria Generale a mezzo raccomandata a mano o A/R o a mezzo PEC entro le ore 12 del quarantesimo giorno precedente quello di svolgimento dell'assemblea.

7. Per concorrere alla elezione dei due atleti occorre:

- possedere i requisiti generali di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 24 dello Statuto e non essere incorso in alcuna fattispecie di ineleggibilità o incompatibilità di cui all'art. 25 dello Statuto;
- essere in attività ovvero se non più attivo essere stato tesserato in qualità di atleta alla FITw per almeno due anni nell'ultimo decennio;



- Le candidature alle cariche federali elettive devono essere depositate o fatte pervenire presso la Segreteria Generale a mezzo raccomandata a mano o A/R o a mezzo PEC entro le ore 12 del quarantesimo giorno precedente quello di svolgimento dell'assemblea.

8. Per concorrere alla elezione del tecnico occorre:

- possedere i requisiti generali di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 24 dello Statuto e non essere incorso in alcuna fattispecie di ineleggibilità o incompatibilità di cui all'art. 25 dello Statuto;

- essere in attività, iscritti nella raccolta nominativa ufficiale dei quadri tecnici, ovvero se non più in attività essere stato tesserato in qualità di tecnico alla FITw per almeno due anni nell'ultimo decennio;

- Le candidature alle cariche federali elettive devono essere depositate o fatte pervenire presso la Segreteria Generale a mezzo raccomandata a mano o A/R o a mezzo PEC entro le ore 12 del quarantesimo giorno precedente quello di svolgimento dell'assemblea.

9. Ciascun candidato deve indicare: il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica, il numero della tessera federale dell'anno sportivo in corso, la categoria in rappresentanza della quale intende candidarsi, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 24 e 25 dello Statuto ed art. 23 R.O. ed apporre la firma in calce.

10. Nessun candidato può concorrere in più di una categoria. In caso contrario la candidatura è nulla.

11. L'accertamento della regolarità delle candidature presentate compete alla Segreteria Federale, entro tre giorni dalla scadenza della data di presentazione delle stesse.

In caso di candidature presentate in modo difforme da quello previsto dal presente articolo, il Segretario Generale deve farne pubblicazione sul sito federale e darne comunicazione agli interessati.

Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che sono stati esclusi anche solo parzialmente, nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, alla Corte Federale di appello, secondo modalità e procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

La Corte federale d'Appello si deve pronunciare entro 5 giorni dal ricevimento.

Operazioni di voto

12. Ogni componente, affiliati, atleti e tecnici, vota esclusivamente per i candidati della propria categoria. Le preferenze che si possono esprimere, pertanto, sono pari al numero di consiglieri da eleggere per la propria componente. Le preferenze espresse in numero superiore al consentito o per soggetti non candidati rendono nullo il voto.

All'atto delle operazioni di voto, salvo nel caso in cui si utilizzi il voto elettronico, la Commissione di scrutinio:

a) procede alla chiamata degli aventi diritto di voto;

b) consegna agli aventi diritto a voto chiamati la/le schede di cui al precedente capoverso, necessarie alla votazione, in precedenza debitamente siglate e contraddistinte con il timbro della Federazione;

c) si assicura sulla segretezza del voto;

d) controlla che sia deposta nell'urna la scheda o le schede votate;

- e) apre l'urna ove sono depositate le schede, dopo aver accertato che tutti gli aventi diritto a voto siano stati chiamati al seggio per l'espletamento della votazione;
- f) esegue le operazioni di scrutinio, pubblicamente, manualmente o utilizzando strumenti tecnologici;
- g) comunica al Presidente dell'Assemblea i risultati delle votazioni.

Proclamazione degli eletti

13. Il Presidente dell'Assemblea, ricevuti i risultati delle votazioni, procede alla proclamazione degli eletti in base al maggior numero di voti riportati da ciascun candidato nelle rispettive categorie. In caso di parità, si va al ballottaggio come previsto all'art. 15 c.6 dello Statuto.

Accertamento requisiti

14. Al CF è riservato l'accertamento dei requisiti relativi alla elezione dei propri componenti.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 24 dello Statuto comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Nomina Vicepresidenti

15. Il C.F. nomina fra i suoi componenti il numero di vicepresidenti previsti dallo Statuto.

Convocazione Consiglio Federale

16. L'avviso di convocazione del CF è disposto dal Presidente, deve essere inviato per iscritto agli interessati almeno sette giorni prima della riunione e trasmesso per lettera raccomandata o telegramma o fax o e-mail e deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori.

17. Qualora la richiesta di convocazione del C.F. venga presentata dalla maggioranza dei suoi componenti, deve essere specificamente indicato l'argomento o gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Il Presidente è tenuto a convocare il CF nel termine improrogabile di dieci giorni (10 gg.) dalla data di ricezione della richiesta ed a tenere la riunione del CF al massimo entro i successivi venti giorni (20 gg.).

18. Il Consigliere che non possa partecipare ad una o più riunioni del CF deve darne comunicazione per iscritto al Presidente della Federazione. La validità della giustificazione è pronunciata dal CF in sede di riunione consiliare. Nel caso di mancata comunicazione o di motivazione invalidata dell'assenza, la stessa si ritiene ingiustificata.

Il Consigliere che risulti assente, senza valida giustificazione, per tre riunioni consecutive, è considerato dimissionario.

In caso di dimissioni o vacanze per qualsiasi motivo si procede ai sensi dell'art. 15 comma 7 dello Statuto.

19. Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni del CF i titolari di incarichi federali ed altre persone, ivi compresi tesserati atleti, con le modalità ritenute più idonee e determinando la durata della loro presenza.

Art. 19 - Il Collegio dei Revisori dei conti

1. E' obbligatoria la presentazione di candidatura per la elezione a Presidente del Collegio.

2. Ciascun candidato deve indicare: il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 24 dello Statuto ed art. 23 R.O. ed apporre la firma in calce.

3. La modalità di presentazione delle candidature in Federazione, l'accertamento della regolarità delle stesse, le modalità di votazione, avvengono secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 18 del presente Regolamento, ove compatibili.

Dimissioni

4.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente, la presidenza è assunta dal primo dei non eletti. In caso contrario dovrà essere celebrata apposita assemblea straordinaria.

Riunioni

5. Dopo le elezioni, la prima riunione del Collegio avviene prima della seduta di insediamento del C.F. risultato eletto dall'Assemblea, per consentire al Collegio stesso di essere nella pienezza delle sue funzioni all'atto della prima riunione consiliare.

6. I componenti il Collegio assistono alle riunioni degli Organi deliberanti della Federazione.

In caso di assenza del Collegio, ancorché sia stato regolarmente convocato, le deliberazioni adottate da tali Organi sono valide ed efficaci.

Il Segretario generale della Federazione deve sottoporre al controllo del Collegio le deliberazioni adottate in riunioni alle quali lo stesso non vi abbia assistito.

7. E' facoltà del Presidente del Collegio affidare ad un Revisore effettivo le funzioni di segretario per redigere i verbali delle adunanze e gli altri documenti collegiali.

8. Nelle riunioni del CF alle quali assistono, il Presidente ed ogni singolo Revisore hanno facoltà di fare inserire a verbale eventuali osservazioni e dichiarazioni.

9. Il Collegio è convocato dal Presidente della Federazione contestualmente ai componenti il C.F. per le relative riunioni e per le assemblee e dal Presidente del Collegio per le riunioni dello stesso.

Compiti del Collegio

10. L'esercizio del controllo sull'intera gestione economico-finanziaria della Federazione e dei suoi Organi nazionali e territoriali è attuato dal Collegio nelle forme e con le procedure che lo stesso ritiene pertinenti a tale esercizio, attenendosi all'osservanza delle norme di legge, delle disposizioni del CONI e del Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità della Federazione.

11. Delle ispezioni, verifiche e controlli effettuati, il Presidente del Collegio è tenuto a rimettere al più presto relazione scritta al Presidente della Federazione, perché la sottoponga al CF ed al Segretario generale per gli eventuali provvedimenti di competenza.

12. Delle osservazioni, raccomandazioni e proposte inerenti il miglioramento tecnico della conduzione contabile dell'amministrazione federale, il Presidente del Collegio è tenuto a rimettere nota informativa al Presidente ed al Segretario generale della Federazione per gli eventuali interventi di competenza.

13. Le segnalazioni inerenti la legittimità dei provvedimenti assunti sia sotto il profilo contabile sia sotto quello amministrativo dovranno essere inoltrate tempestivamente, da parte del Segretario generale, agli Organi interessati per le conseguenti decisioni.

Art. 20 - Organi di giustizia

1. L'intervento degli Organi di giustizia della Federazione ha effetto nei confronti della A.S.D./S.S.D. e del tesserato, nonché nell'ambito di tutta la struttura organizzativa della FITw.

2. Gli organi di giustizia della F.I.Tw. sono, nella rispettiva sfera di competenza:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) il Tribunale federale;
- c) la Corte federale di appello in funzione propria ed in funzione di Corte sportiva di appello.

Dimissioni o impedimento

1. La giustizia federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia e Disciplina come previsto dagli artt. 20, 21, 22 e 23 dello Statuto. Questo è sottoposto all'approvazione del CONI.

Art. 21 - L'Ufficio del Procuratore federale

1. Presso la Federazione è istituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione.

2. Per la composizione, nomina e attribuzione dell'Ufficio del Procuratore federale vale quanto previsto all'art. 19 ter e quater dello Statuto e quanto previsto nel Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Art. 22 - Divieti e controversie sportive

1. L'inosservanza dei divieti delle norme contenute nel Regolamento di Giustizia e disciplina, costituisce mancanza disciplinare da valutarsi e sanzionarsi da parte degli Organi di giustizia e disciplina di competenza, secondo le procedure previste dal Regolamento di giustizia e disciplina della Federazione.

2. La Società affiliata ed il tesserato alla FITw sono comunque tenuti a osservare una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura sociale, agonistica e morale; il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di giustizia e disciplina.

Art. 23 - Eleggibilità e incompatibilità delle cariche nazionali e territoriali

1. La veridicità della dichiarazione del candidato di essere in possesso dei requisiti generali per assumere le cariche federali ai sensi dell'art. 24 dello Statuto può essere accertata d'ufficio dalla Federazione o ne può essere richiesta documentazione autentica all'interessato.

La veridicità della dichiarazione di non essere incorso in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui all'art. 25 dello Statuto può essere accertata d'ufficio dalla Federazione o ne può essere richiesta documentazione autentica all'interessato.

2. La persona eletta o nominata a ricoprire cariche, nazionali o territoriali, prima di ricoprire altre cariche deve dimettersi da quelle precedentemente assunte in seno alla Federazione.

3. Le cariche federali nazionali o territoriali non sono incompatibili con cariche elettive o incarichi in seno alle Federazioni internazionali alle quali la FITw è affiliata. Le cariche di Presidente e Consigliere a livello nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

Art. 24 - Segreteria generale federale

1. Il Segretario Generale è direttamente responsabile della gestione amministrativa della Federazione, è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

2. Il Segretario Generale inoltre:

- esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli dal regolamento di amministrazione e contabilità,
- individua tra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza od altro impedimento;
- provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
- cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della FITw;
- imposta e coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
- ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Federali, eletti e nominati dalla Federazione, salvo quanto previsto per lo svolgimento delle udienze dinanzi agli organi di giustizia;
- stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi ed il necessario coordinamento.

Art. 25 - Assemblea regionale

1. L'Assemblea regionale agisce, per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 28 dello Statuto, anche utilizzando le norme procedurali previste dagli art. 12 e 13 per l'attività delle Assemblee nazionali ordinaria e straordinaria.
2. La data di effettuazione dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28, comma 4 dello Statuto, viene deliberata dal Comitato regionale (C.R.) e la convocazione della stessa, da parte del Presidente o di chi ne fa le veci, deve essere inviata alle A.S.D./S.S.D. aventi diritto di voto.
Contemporaneamente, l'avviso di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno devono essere comunicati al Presidente federale.
3. Ai lavori dell'Assemblea regionale può assistere il Presidente federale o un suo delegato scelto fra i componenti degli Organi nazionali della Federazione ed le autorità e i dirigenti e provinciali.
4. Per la partecipazione all'Assemblea delle Società con diritto di voto, e la relativa rappresentanza sociale, valgono le norme di cui all'art. 28 comma 3 dello Statuto. E' ammessa una sola delega per i Comitati regionali con più di cinquanta Società aventi diritto di voto. Le deleghe devono essere redatte come previsto dall'art.12 comma 5.
5. Nell'ipotesi di costituzione del Comitato regionale, il Consiglio Federale con la stessa delibera istitutiva del Comitato deve stabilire la data di convocazione della relativa Assemblea per eleggerne gli Organi. All'espletamento delle procedure di convocazione provvede la Segreteria generale secondo le modalità di cui al precedente secondo comma. Se la costituzione del nuovo Comitato non coincide con l'inizio del quadriennio olimpico, gli Organi eletti dureranno in carica fino al termine di quello in corso.
6. Le operazioni della verifica dei poteri vengono eseguite da una commissione composta da tre componenti - di cui uno con funzioni di Presidente - nominati dal Consiglio regionale tra i dirigenti di A.S.D. /S.S.D. affiliate con sede nella regione, i quali non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.
7. Le operazioni di scrutinio per le votazioni vengono eseguite da una commissione composta da tre componenti - di cui uno con funzioni di Presidente - nominati in ambito assembleare all'inizio dei lavori, scelti fra i partecipanti all'Assemblea, i quali non possono essere scelti fra i candidati alle cariche elettive.
8. -I Presidenti, i consiglieri regionali ed i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.

Art. 26 - Il Presidente del Comitato regionale

1. Il Presidente del CR esercita le proprie attribuzioni di cui all'art. 30 dello Statuto avvalendosi pure delle norme previste dall'art. 17 R.O. che valgono, per analogia, anche per la sua elezione, nonché di quelle previste dall'art. 27 in materia di elezione del CR.

2. Il Presidente ha la responsabilità dell'andamento dell'attività regionale e risponde del suo operato nei confronti del CF, del CR e dell'Assemblea regionale. Egli ha facoltà di invitare alle riunioni del CR i titolari di incarichi nell'ambito regionale. Essi non hanno comunque alcun diritto di voto, neanche a titolo consultivo.

3. Qualora, entro i termini statutari, non sia stata presentata alcuna candidatura ritenuta regolare per la elezione del Presidente del CR, l'Assemblea non può aver luogo.

Lo stesso Presidente regionale in carica deve darne immediata comunicazione alla Federazione e convocare il CR entro il decimo giorno (10°) precedente quello previsto per lo svolgimento dell'Assemblea, per le conseguenti decisioni.

4. Al termine del mandato, qualunque ne sia la causa, il Presidente del CR è tenuto a rimettere a chi lo sostituisce, entro venti giorni (20 gg.) dal verificarsi dell'evento, documenti ed eventuali beni di appartenenza del Comitato, con redazione di apposito verbale di consegna.

Art. 27 - Il Consiglio regionale

1. Il CF, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto e sulla base del numero delle Società con diritto di voto affiliate in una regione, delibera la costituzione del Comitato Regionale.

2. Al CR, per il conseguimento dei propri compiti istituzionali, può essere attribuita dal CF autonomia contabile-gestionale sulla base di quanto previsto dal regolamento di amministrazione della FITw. In questo caso deve essere nominato dal CF un revisore dei conti i cui requisiti e la cui attività sono disciplinati, ove applicabile, secondo quanto stabilito dall'art. 19 per il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionali.

3. E' soggetto all'obbligo dell'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione e dell'esecuzione degli atti del CF.

Amministra i fondi a disposizione, rispettando le normative impartite in merito dal CF, tenendo regolarmente le prescritte scritture contabili ed osservando le normative in vigore.

4. Oltre a quanto previsto all'art. 29 comma 3 dello statuto, il Comitato Regionale inoltre:

a) vigila, nei limiti della propria competenza regionale, sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti da parte dei tesserati e delle A.S.D./S.S.D.;

b) cura affinché le A.S.D./S.S.D. nell'ambito della regione siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;

c) coordina le iniziative ed i programmi di attività del proprio territorio;

d) tiene aggiornati gli elenchi delle A.S.D./S.S.D. della regione;

e) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal CF a svolgere un qualsiasi incarico nella regione;

f) segue, stimola ed agevola l'attività degli organi territoriali ed esercita il controllo di legittimità sulla elezione dei componenti degli stessi;

g) riceve le domande di affiliazione e di riaffiliazione e le trasmette, con motivato parere, al CF;

h) delibera circa le richieste indirizzate dalle A.S.D./S.S.D. per essere autorizzate ad organizzare, nell'ambito di competenza territoriale, manifestazioni regionali o sociali salvo approvazione degli Organi centrali;



i) emana i necessari provvedimenti funzionali ed organizzativi in ordine alla preparazione ed allo svolgimento delle predette manifestazioni, nonché provvede adottando tutte le incombenze relative all'organizzazione di qualsiasi altra manifestazione su incarico del CF.

5. Il CF vigila sull'attività istituzionale del CR e risolve eventuali conflitti di competenza.

6. Per l'elezione del Presidente del CR e dei componenti dello stesso, si procede in conformità al disposto dell'art. 29, comma 1 e 2 dello Statuto.

7. Ogni candidato deve presentare la documentazione di cui all'art. 18, comma 9 del presente Regolamento.

8. L'accertamento della regolarità delle candidature viene demandata alla Segreteria del Comitato Regionale.

9. Qualora entro i termini statutarî non sia stata presentata alcuna candidatura, ovvero le candidature presentate non comprendano nel totale il numero dei candidati da eleggere, l'Assemblea non può avere luogo.

Il Presidente del CR procederà come previsto dall'ad. 26 del R.O.

10. L'incarico di Segretario è affidato ad un tesserato, socio o dirigente di una A.S.D./S.S.D. avente sede nel territorio di giurisdizione dello stesso CR.

11. Il Segretario del CR provvede a dare esecuzione per quanto di competenza in sede territoriale alle deliberazioni degli Organi nazionali ed a quelle del CR; è Segretario delle Assemblee regionali e redige i verbali. Risponde del suo operato al Presidente del CR.

12. In caso di dimissioni, di decadenza o di impedimento definitivo dei componenti il CR, si applicano le norme dell'art. 15 comma 7 dello Statuto.

13. Provvede in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento da parte dei consigli regionali e provinciali, ovvero, in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi a nominare un commissario straordinario il quale entro 30 giorni (trenta) dalla nomina, indice l'assemblea elettiva da tenersi nei successivi 60 giorni (sessanta) per la ricostituzione degli organi sciolti.

14. Il Commissario, nominato dal CF, deve indire nel termine improrogabile di trenta giorni dalla nomina la prescritta Assemblea straordinaria per l'elezione del Presidente e del CR, che deve aver luogo entro i successivi sessanta giorni. I neoeletti restano in carica fino alla conclusione del quadriennio olimpico in corso.

Art. 28 - Il Delegato regionale

1. Il CF, nel constatare che in una regione esistono meno di 10 Società con diritto di voto, delibera la nomina di un Delegato regionale (DR) ai sensi degli artt. 12 e 31 dello Statuto.

2. Il DR deve trovarsi nelle condizioni prescritte dall'art. 24 dello Statuto.

3. Le competenze del DR sono previste dall'art. 31 comma 2 dello statuto.

*Alessandro Cherubini*

4. Al termine di ogni anno il DR deve rimettere al CF una dettagliata relazione organizzativa e tecnico-sportiva.
5. Al termine del mandato, qualunque ne sia la causa, il DR è tenuto a rimettere a chi lo sostituisce entro quindici giorni (15 gg.) dal verificarsi dell'evento documenti ed eventuali beni federali in suo possesso con redazione di apposito verbale di consegna.

Art. 29 - L'Assemblea provinciale

1. L'Assemblea provinciale, si riunisce, come disposto dell'art. 32, dello Statuto.
2. La composizione dell'Assemblea provinciale, il diritto di rappresentanza e di riconoscimento del voto alle A.S.D./S.S.D., nonché le modalità di convocazione della stessa, avvengono secondo le procedure previste dall'art. 32 dello Statuto.
3. La data di effettuazione dell'Assemblea viene deliberata dal CP e la convocazione della stessa, da parte del Presidente, deve essere inviata alle A.S.D./S.S.D. aventi diritto di voto.
Contemporaneamente, l'avviso di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno devono essere comunicati ai Presidenti nazionale e regionale.
4. Per le operazioni della verifica dei poteri, la cui nomina compete al Consiglio provinciale, e di scrutinio per le votazioni, valgono le norme di cui all'art. 28, comma 6.
5. Le operazioni di scrutinio per le votazioni vengono eseguite da una Commissione composta da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente nominati dall'Assemblea provinciale, prima dell'inizio delle votazioni, da scegliersi fra i partecipanti all'Assemblea stessa.
Le predette operazioni devono svolgersi in forma pubblica, seguendo le modalità previste dall'art. 18, comma 12, nella parte applicabile.
6. A seguito di motivata richiesta della metà più una delle A.S.D. /S.S.D. con diritto di voto appartenenti alla Provincia, nonché a seguito di richiesta della metà più uno dei Consiglieri provinciali o dalla metà più uno dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, deve essere indetta l'assemblea provinciale straordinaria.
7. L'Assemblea provinciale straordinaria oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio provinciale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso venuti a mancare per qualsiasi motivo. Valgono, in quanto applicabili, le norme previste in ambito Nazionale.

Art. 30 - Il Presidente del Comitato provinciale

1. Per l'elezione del Presidente del CP valgono le norme e le modalità previste dall'art. 33, comma 2 e dall'art. 34, commi 2 e 3 dello Statuto.



2. Il Presidente svolge, nell'ambito provinciale, le mansioni previste dall'art. 34 comma 1 dello Statuto. In particolare è responsabile dell'andamento dell'attività provinciale e ne risponde direttamente al CR.

3. Qualora non sia stata presentata alcuna candidatura per l'elezione del Presidente del CP, l'Assemblea non può aver luogo. Il Presidente del CP deve darne immediata comunicazione alla Federazione ed al Presidente del CR e convocare il CP entro il settimo giorno precedente quello previsto per lo svolgimento dell'Assemblea, per le conseguenti decisioni.

4. Al termine del mandato, qualunque ne sia la causa, il Presidente del CP è tenuto a consegnare, entro quindici giorni (15 gg.) dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce documenti ed eventuali beni di appartenenza del Comitato con redazione di apposito verbale di consegna.

Art. 31 - Il Consiglio provinciale

1. Il CF, in analogia a quanto previsto per i Consigli regionali, sulla base del numero delle A.S.D./S.S.D. con diritto di voto della Provincia, delibera la costituzione del Comitato Provinciale.

2. Il CP oltre al rispetto ed all'applicazione delle norme previste dall'art. 33 dello Statuto, ha il compito di esprimere il proprio parere sulle nuove domande di affiliazione alla FITw presentate dalle A.S.D./S.S.D. residenti nella propria giurisdizione territoriale, nonché amministrare i fondi a disposizione ricevuti in merito, tenendo regolarmente le prescritte scritture contabili.

3. Per la elezione del Presidente del CP e dei componenti lo stesso, si procede in conformità all'art. 33 comma 2 dello Statuto.

Per concorrere alla elezione i candidati devono procedere ai sensi dell'art. 33 comma 3 dello Statuto.

Ogni candidato deve presentare la documentazione di cui all'art. 18 comma 9 del presente regolamento.

L'accertamento della regolarità delle candidature viene demandato alla Segreteria del CP stesso.

4. Qualora non siano state presentate le candidature per l'elezione dei componenti il CP, si dovrà procedere in conformità a quanto previsto dall'art. 30, comma 3 del presente Regolamento.

5. Provvede, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento da parte del C.P., ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento del medesimo, a nominare un commissario il quale, entro 30 gg. (trenta) dalla nomina, indice l'assemblea elettiva da tenersi nei successivi 60 gg. (sessanta) per la ricostituzione degli organi sciolti.

6. Il Commissario, nominato dal CF, deve indire nel termine improrogabile di trenta giorni dalla nomina la prescritta Assemblea straordinaria per l'elezione del Presidente e del CP, che deve aver luogo entro i successivi sessanta giorni. I neoeletti restano in carica fino alla conclusione del quadriennio olimpico in corso.

Art. 32 - Il Delegato provinciale

1. Il CF, nel constatare che in una provincia esistono meno di dieci Società con diritto di voto, può deliberare la nomina di un Delegato provinciale (DP) ai sensi degli artt. 15 e 35 dello Statuto.
2. Il Delegato provinciale deve operare in sintonia con il CR ed adoperarsi per addivenire alla costituzione di un Comitato provinciale.
3. Il Delegato provinciale, nell'espletamento del suo incarico, può avvalersi delle strutture del CR, previa autorizzazione del Presidente di quest'ultimo.
4. Rientrano nelle competenze del Delegato provinciale per analogia quelle previste per il Delegato regionale dall'art. 28 R.O..
5. Il Delegato provinciale deve trovarsi nelle condizioni prescritte dall'art. 24 dello Statuto.
6. Al termine del mandato, qualunque ne sia la causa, il DP è tenuto a rimettere a chi lo sostituisce entro quindici giorni (15 gg.) dal verificarsi dell'evento documenti ed eventuali beni federali in suo possesso con redazione di apposito verbale di consegna.

Capitolo V

Art. 33 - Modifiche

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate da almeno un terzo degli aventi diritto di voto; dal CF, per iniziativa della maggioranza dei suoi componenti;
2. Il Segretario generale della Federazione appone sulle proposte la data in cui esse sono state depositate o sono state fatte pervenire alla Federazione e le rimette al Presidente per sottoporle al CF nella sua prima riunione.
3. Il CF, verificata la ritualità della richiesta, delibera la convocazione dell'Assemblea nazionale straordinaria entro trenta giorni dalla data di ricezione delle proposte di modifica statutarie formulate. Questa è da effettuarsi al massimo entro i successivi sessanta giorni e da svolgersi con le modalità previste dall'art. 36 dello Statuto.
4. L'avviso di convocazione deve comunque pervenire ai componenti l'Assemblea indicati all'art. 12, commi 2, 3 dello Statuto, almeno venti giorni (20 gg.) prima della data di riunione dell'Assemblea e deve contenere la pubblicazione del testo integrale, articolato e motivato, delle proposte di variazione dello Statuto.

Per l'esame delle modifiche allo Statuto è prescritta la maggioranza di cui all'art. 36 comma 5 dello Statuto.



Art. 34 - Proposta di scioglimento della Federazione

1. La proposta di scioglimento della Federazione ed il conseguente procedimento di presentazione all'Assemblea nazionale straordinaria, avvengono con le modalità prescritte dall'art. 37 dello Statuto.

2. L'Assemblea nominerà un liquidatore, che metterà in atto le prescrizioni di legge e le direttive delle autorità competenti per attuare lo scioglimento della Federazione.

Art. 35 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito dell'approvazione, ai fini sportivi, della giunta nazionale del C.O.N.I.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



Disciplina associata al C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Membro della W.B.T.F. – World Baton Twirling Federation

Torino, 6 luglio 2021

Alla cortese attenzione

Dott. Carlo MORNATI
Segretario Generale CONI

ca.

Ufficio

Organi Collegiali CONI

All'attenzione di Alessandro Cherubini

cherubini@coni.it

Prot. 435/2021

OGGETTO: Nuovo Regolamento Organico Federale FITw

Si invia in allegato il nuovo Regolamento organico della Federazione Italiana Twirling approvato all'unanimità dal Consiglio federale il 5 Luglio 2021 con delibera nr.63/2021.

Si rimane in attesa della delibera di giunta nazionale CONI per l'approvazione di competenza.

Cordiali saluti

Il Presidente FITw
Gianfranco Porqueddu

Email: segreteria@fitw.it

Partita Iva: 12930280156

Codice Fiscale: 05589560019

Sito Federale: www.federwirling.it





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



Disciplina associata al C.O.N.I. -- Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Membro della W.B.T.F. -- World Baton Twirling Federation

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

N. 63 del 5 Luglio 2021

Oggetto: REGOLAMENTO ORGANICO

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

TENUTO CONTO Che il Regolamento Organico in vigore è stato approvato nel 2006;

RILEVATA La necessità di adeguare il testo a quanto contenuto nello Statuto in vigore;

ESAMINATO l'elaborato predisposto ed allegato alla presente deliberazione;

Con la seguente votazione:

Favorevoli: Porqueddu, Ardizio, Arsl, Bergamo, Botte, Gambuzza, Giro, Grasso, Stroppa, Russo
Contrari: /
Astenuti: /
Assenti: Luvìè

DELIBERA

- Di approvare il nuovo testo del Regolamento Organico 2021 allegato alla presente deliberazione;
- Di dare mandato alla Segreteria federale di trasmettere il predetto Regolamento al CONI per la prevista approvazione.
- Di delegare il Presidente federale ad accogliere tutte le variazioni apportate dal CONI.

Il segretario

Simona Ceolin
Simona Ceolin

Il Presidente Federale
Gianfranco Porqueddu

Gianfranco Porqueddu
Gianfranco Porqueddu



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Disciplina associata al C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Membro della W.B.T.F. – World Baton Twirling Federation

Torino, 1° settembre 2021

Alla cortese attenzione

Ufficio

Statuti e Regolamenti CONI
statuti.regolamenti@coni.it

Prot. 497/2021

OGGETTO: FITw - Regolamento Organico Federale

Spett.le Ufficio,

con delibera presidenziale nr. 7 del 30 agosto 2021 sono state recepite le modifiche indicate con Vs comunicazione MA/G107/Reg.Org. - Prot. n. 45 e relative al Regolamento Organico federale.

Si trasmette pertanto in allegato il testo aggiornato del Regolamento Organico della Federazione Italiana Twirling e si rimane in attesa della delibera di giunta nazionale CONI per l'approvazione di competenza.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale

Barbara Benedetto Mas

Email: segreteria@fitw.it

Partita Iva: 12930280156

Codice Fiscale: 05589560019

Sito Federale: www.federitwirling.it03
03
03